

## **AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19**

### **STUDI PROFESSIONALI**

### **FRIULI VENEZIA GIULIA**

Il Friuli Venezia Giulia e le parti sociali, tra le quali Confprofessioni FVG, hanno sottoscritto in data 25 marzo 2020, l'accordo quadro regionale per l'utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e nuovamente modificato dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. "Decreto Rilancio".

#### **1. Condizioni di accesso**

La cassa integrazione in deroga si applica agli studi professionali, che hanno sede in Friuli Venezia Giulia, che occupano fino a 5 dipendenti.

Gli studi professionali possono accedere alla cassa integrazione in deroga se non possono accedere alle tutele ordinarie di cui al d.lgs. 148/2015 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di solidarietà bilaterale) tenuto conto delle estensioni apportate dal dl 18/2020 e smi.

I lavoratori beneficiari devono essere già dipendenti alla data del 25 marzo 2020.

#### **2. Durata delle prestazioni**

La durata massima delle prestazioni è pari a 9 settimane dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Le ulteriori 9 settimane previste dal Decreto Rilancio, in aggiunta a quelle autorizzate dalla Regione ed esclusivamente per coloro che hanno usufruito interamente delle 9 settimane fino al 31 agosto 2020, dovranno essere richieste dal datore di lavoro direttamente all'Inps secondo le modalità indicate dall'Istituto.

#### **3. Accordo sindacale**

Gli studi professionali, che hanno meno di 5 dipendenti, possono accedere alla cassa integrazione in deroga senza sottoscrivere un accordo sindacale. Tuttavia, i datori di lavoro ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento, trasmettono, anche in via telematica, alle articolazioni territoriali dell'associazioni sindacali territoriali (Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs), un'informativa contenente: a) l'impossibilità per il datore di lavoro di accedere alle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, CISOA, FIS o Fondi di solidarietà); b) il periodo e l'elenco nominativo dei lavoratori per i quali è richiesto il trattamento di cassa integrazione in deroga, con l'indicazione della modalità di utilizzo delle sospensioni e delle riduzioni dell'orario di lavoro, verticali od orizzontali.

Gli indirizzi delle OO.SS. del Friuli Venezia Giulia:

- Filcams Cigl: [link](#)
- Fisascat Cisl: [link](#)
- Uiltucs: [link](#)                      PEC: [link](#)

#### **4. Presentazione delle domande**

Le domande per la concessione della cassa integrazione in deroga, a cui deve essere allegata l'informativa del precedente punto 3, devono essere presentate dal datore di lavoro o tramite intermediari abilitati, alla regione Friuli Venezia Giulia nell'apposito portale telematico ADELINE, entro 60 giorni dalla data di sospensione o riduzione di orario aventi decorrenza nel periodo ricompreso fra il 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione dell'accordo sul sito istituzionale della regione; entro 60 giorni dalla riduzione o sospensione, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa aventi decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'accordo quadro sul territorio regionale.

La domanda è presentata dal datore di lavoro richiedente al Servizio politiche del lavoro della Direzione centrale competente in materia di lavoro, che autorizza l'intervento richiesto sulla base della documentazione prodotta ovvero di ulteriori integrazioni documentali richieste dal Servizio medesimo. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di integrazione salariale in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda. Per ogni ulteriore informazione visitare la pagina della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente [link](#).